



Informativa per la clientela di studio
del 08 luglio 2019

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Fatturazione elettronica - Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate in ordine alle recenti novità normative

PREMESSA

Con la circ. 17.6.2019 n. 14, l'Agencia delle Entrate ha emanato un nuovo documento di prassi, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato la fatturazione elettronica.

Fra le novità più significative contenute nella circ. 17.6.2019 n. 14, si segnalano le precisazioni in ordine alla data da inserire nel *file* fattura (su cui è intervenuta in data 28.6.2019 anche Assosoftware), all'annotazione delle fatture emesse, alle modalità di inversione contabile e ai divieti esistenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie.

DATA DI EMISSIONE E DATA DI EFFETTUAZIONE

La circ. 14/2019 dedica ampio spazio alla analisi delle conseguenze pratiche dell'introduzione dei **nuovi termini per l'emissione delle fatture "immediate"**.

L'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall'1.7.2019, **le fatture possano essere emesse entro 12 giorni** (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del DL 34/2019, c.d. "decreto crescita") dall'effettuazione dell'operazione. La norma novellata prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell'operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l'Agencia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti *"inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria)"* la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del *file* della fattura elettronica, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Ipotizzando, ad esempio, che il 28.9.2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (ad es. l'8.10.2019) e nel campo "Data" sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28.9.2019).

Pur non essendo state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. **"fatture differite"**, previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l'Agencia delle Entrate afferma come sia possibile indicare **una sola data**, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, **"quella dell'ultima operazione"**.

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



Previa interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, in data 28.6.2019 Assosoftware ha poi chiarito che **la “data documento” deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, che può coincidere o meno con quella di emissione.**

In caso di più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dal DDT), nel campo “data documento” - **può essere indicata, alternativamente:**

- a) la data di predisposizione e contestuale invio allo SdI (“data emissione”);
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell’ultima operazione”.

Assosoftware, poi, considerate le problematiche tecniche di trasmissione, ritiene che, nel caso a), possa essere **tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.**

Per facilitare la comprensione dell’apertura da parte dell’Agenzia delle entrate, nella Faq del 28 giugno 2019, Assosoftware dà alcuni esempi:

Ipotesi a.1)

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019;
- Predisposizione: 30/9/2019;
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione);
- Termine di trasmissione (emissione) 30/9/2019 (stessa data della predisposizione);
- Termine di annotazione 15/10/2019.

Ipotesi a.2)

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019;
- Predisposizione: 5/10/2019;
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione);
- Termine di trasmissione (emissione) 5/10/2019 (stessa data della predisposizione);
- Termine di annotazione 15/10/2019.

Ipotesi b)

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019;
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/9/2019 (oppure 20/9/2019),
- Termine di trasmissione (emissione) 15/10/2019;
- Termine di annotazione 15/10/2019.

ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

A seguito delle modifiche apportate dal DL 119/2018, l’art. 23 del DPR 633/72 prevede attualmente che le fatture emesse siano annotate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta. Esempificando, la fattura emessa l’8.10.2019, ma riferita a un’operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione IVA da effettuarsi entro il 16 ottobre.

L’Agenzia delle Entrate precisa peraltro che, in questo caso, la fattura (ad esempio la n. 1000 trasmessa l’8 ottobre, riferita al 28 settembre) debba essere distinta dalle altre “emesse nelle more” (ad esempio la

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



990 emessa il 1° ottobre e riferita ad un'operazione effettuata nella stessa data). Il soggetto passivo potrebbe, infatti avere generato e trasmesso il 1° ottobre una fattura per un'operazione effettuata e annotata nella stessa data. Per risolvere tale problematica pratica l'Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare, a titolo esemplificativo, "una specifica codifica" che consenta la corretta imputazione dell'imposta nel periodo di riferimento, l'adozione di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei.

Va, inoltre, sottolineato come l'art. 12 del DL 119/2018 non abbia, invece, apportato modifiche al co. 2 dell'art. 23 del DPR 633/72, il quale continua a disporre che "per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione". L'Agenzia chiarisce, tuttavia, che, considerata la finalità della norma, volta alla corretta liquidazione dell'imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo "Data" del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l'effettuazione dell'operazione e, di conseguenza, con l'esigibilità dell'imposta.

AUTOFATTURA E INVERSIONE CONTABILE

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come sia necessario operare una netta distinzione fra le fattispecie in relazione alle quali i soggetti passivi possono procedere all'emissione di una autofattura e quelle in cui è possibile emettere documenti che hanno "funzione e contenuto diverso".

L'autofattura, pur contenendo i medesimi elementi della fattura, se ne differenzia per il fatto che:

- l'emittente è il cessionario/committente, che assolve l'imposta e ha l'obbligo di liquidare l'IVA, e non il cedente/prestatore (è il caso, ad esempio, degli acquisti di beni dai produttori agricoli ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, degli acquisti da soggetti extra-UE effettuati da soggetti stabiliti in Italia o della regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97);
- vi è perfetta coincidenza fra cedente/prestatore e cessionario/committente (si pensi, a titolo esemplificativo, alla circostanza in cui i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore – il c.d. "autoconsumo" – o alle cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa).

Non si può parlare di "autofattura", invece, laddove ci si riferisca alle ipotesi in cui sia necessario operare un'inversione contabile, al fine di provvedere all'integrazione e all'assolvimento dell'imposta (ad es. nelle fattispecie di cui all'art. 17 del DPR 633/72). In tali circostanze, infatti, il cedente/ prestatore emette una fattura, senza addebito dell'imposta, per documentare l'operazione, mentre al cessionario/committente spetta l'onere dell'assolvimento dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate, sul punto, richiama i propri precedenti chiarimenti di prassi (si veda la circ. 2.7.2018 n. 13), affermando che "a fronte dell'immodificabilità" della fattura elettronica ricevuta, "il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl".

Benché vada sottolineato come tale indicazione sia stata fornita al fine di consentire di "ridurre gli oneri di consultazione e conservazione", pur tuttavia per alcuni soggetti potrebbe risultare più agevole la predisposizione e conservazione di un documento cartaceo.

Pur non essendo presente alcuna esplicita indicazione in tal senso nella circ. 14/2019, si potrebbe tuttavia ritenere che sia comunque consentito "materializzare" la fattura elettronica e procedere all'emissione e conservazione di un documento integrativo in formato cartaceo, così come chiarito, in passato, dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2005 n. 45.

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



PRESTAZIONI SANITARIE

L'Agenzia delle Entrate ha proposto una sintesi delle disposizioni relative alla fatturazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie, ricordando che:

- per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, *“con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”* (art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall'art. 1 co. 53 della L. 145/2018);
- il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio è esteso, sempre per l'anno 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Sono tenuti all'emissione della fattura cartacea (o elettronica “extra-SdI”) anche i soggetti passivi che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti che abbiano manifestato opposizione all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto previsto dall'art. 10-bis del DL 119/2018, infatti, opera indipendentemente dalla scelta dell'interessato.

Nella circ. 14/2019 viene, poi, precisato che le strutture e gli operatori sanitari possono emettere fattura in formato elettronico mediante il Sistema di interscambio con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni in ordine allo stato di salute del paziente.

ALTRI CHIARIMENTI

Si riporta, di seguito, una sintesi degli altri chiarimenti più significativi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14.

Detrazione IVA

Le novità apportate dal DL 119/2018 in tema di detrazione, secondo cui, entro il termine per effettuare la liquidazione periodica, *“può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*, sono applicabili anche ai soggetti “trimestrali”.

Esemplificando, il soggetto passivo che liquida l'imposta con cadenza trimestrale e che riceve e annota entro il 15.7.2019 una fattura relativa ad un'operazione effettuata il 29.6.2019, potrà esercitare il diritto alla detrazione con riferimento al secondo trimestre.

Modalità di generazione delle autofatture e delle fatture in nome e per conto

Autofatture

Per le autofatture emesse per regolarizzare l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97), è necessario indicare il codice “TD20” nel campo “Tipo Documento”.

Per tutte le altre tipologie di autofatture, invece, è necessario riportare il codice “TD01”.

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



Sanzioni

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'estensione al 30.9.2019 della disapplicazione delle sanzioni per la tardiva emissione delle fatture – prevista per i soli soggetti che liquidano l'imposta su base mensile –, si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale data.

Esemplificando, il soggetto passivo "mensile" che, entro il 16.11.2019, termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento, emetta una fattura elettronica per operazioni effettuate nel mese di settembre, potrà beneficiare della riduzione del 20% delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.

Imposta di bollo

Si ricorda che il novellato art. 6 del DM 17.6.2014 dispone che il versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo alla fine del trimestre.

Cordiali saluti

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it